



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

4^a (Difesa)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

5^a seduta: giovedì 17 marzo 2022

Presidenza della presidente della 4^a Commissione PINOTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 8
DONNO (M5S), relatrice	8
GRASSO (Misto-LeU-Eco), relatore	3

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulé.

I lavori hanno inizio alle ore 13,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1193) *Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori*

(1478) *Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1193 e 1478, sospesa nella seduta del 2 marzo.

In tale seduta le Commissioni riunite avevano affidato ai relatori, i senatori Grasso e Donno, il compito di elaborare un testo unificato dei due disegni di legge, da assumere come testo di riferimento per il prosieguo dell'esame.

Hanno pertanto facoltà di parlare i relatori, il senatore Grasso per la 2^a Commissione e la senatrice Donno per la 4^a Commissione, per illustrare ai colleghi il testo unificato.

GRASSO, *relatore*. Signora Presidente, il testo unificato che oggi presentiamo alle Commissioni riunite è stato composto tenendo conto della *ratio* comune ai disegni di legge originari, a prima firma rispettivamente delle senatrici Maiorino e Rauti, ovvero l'introduzione nel codice penale militare di pace di una serie di reati che tutelano la sfera sessuale del militare.

Ricordo in premessa che, secondo l'articolo 103 della Costituzione, la giustizia militare ha competenza esclusivamente sui reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate e che, nella realtà dell'attuale diritto positivo, la competenza della magistratura militare copre una minima parte dei reati militari commessi da militari. Dunque, un intervento sui reati lesivi della sfera sessuale in ambito militare, oltre che colmare una evidente lacuna normativa, ha il merito di riequilibrare una parte di tale incomprensibile incoerenza normativa.

Prima di entrare nel merito del nuovo testo unificato vorrei fare una ulteriore breve premessa di ordine generale, emersa anche durante le numerose audizioni che sono state svolte.

Le condotte criminose incidenti sulla sfera sessuale del militare, al pari di ogni altra violazione della legge penale militare che incida sulla persona del militare, devono prevedere la tutela di due fondamentali interessi: da un lato, quello della persona del militare e la salvaguardia della sua integrità fisica e morale; dall'altro, non va trascurata la speciale lesione di un bene pubblico militare che si determina con la consumazione di questi reati, giacché essi sono suscettibili di recare specifici pregiudizi anche alla Forza armata. Come ha più volte indicato anche la Corte costituzionale, infatti, nei reati militari è insita un'offesa al servizio e alla disciplina militare.

Il testo unificato proposto come testo base si compone di tre articoli: con il primo si introducono nel codice penale militare di pace i reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto *revenge porn*, derivante dalla normativa sul codice rosso), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti. Con il secondo articolo viene istituito un corso di formazione in tema di prospettiva di genere, mentre il terzo articolo prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Passando ad illustrare nel dettaglio il testo dei singoli articoli, quanto all'introduzione del reato di molestie sessuali e di violenza privata, i due disegni di legge originari prevedevano l'introduzione alternativa delle due fattispecie. Il testo a prima firma della senatrice Maiorino, invero, prevedeva l'introduzione del reato di molestie sessuali, ma non anche quello di violenza privata, mentre il testo a prima firma della senatrice Rauti, viceversa, proponeva l'introduzione del reato di violenza privata, ma non anche quello di molestie sessuali. Abbiamo dunque ritenuto, d'accordo con la relatrice Donno, coerentemente con quanto emerso da più parti in sede di audizione, di mantenere entrambi i reati, mutuati dai rispettivi disegni di legge, in quanto ritenuti entrambi indispensabili.

La previsione della violenza privata, contenuta nel testo a prima firma della senatrice Rauti, si reputa necessaria poiché consentirebbe di trattare, ad esempio, i casi di costringimento a effettuare prestazioni sessuali non volute attraverso un ricatto verso la vittima. Tali casi vengono solitamente qualificati dal giudice ordinario come violenza privata: è apparso dunque indispensabile configurare tale fattispecie anche nei codici militari, al fine di coprire coerentemente anche queste importanti situazioni, che si sviluppano, a maggior ragione, in ambienti di lavoro fortemente gerarchizzati come quelli militari. Il secondo motivo dell'utilità di tale previsione sta nel fatto che essa consentirebbe al giudice militare di trattare i cosiddetti casi di nonnismo, che non si traducono in una violenza personale o in una lesione personale, bensì in un costringimento fisico a fare o tollerare qualcosa, come ad esempio il costringimento a fare flessioni sulle braccia, a stare immobili in certe situazioni per lungo tempo, a correre per ore, a gridare o dire certe cose. Riteniamo dunque che questi fenomeni possono rientrare nella fattispecie della violenza privata.

Quanto al reato di molestie sessuali, la sua introduzione è fondamentale, giacché la casistica giudiziaria militare è incentrata soprattutto su questo genere di condotte, che rappresentano la soglia meno grave dei comportamenti illeciti attinenti alla sfera sessuale e anche quella più frequente. Questa fattispecie permette di cogliere in modo efficace – nell’ambito complesso e variegato, per la gerarchizzazione delle relazioni interpersonali, del contesto militare – quelle situazioni di difficoltà, più o meno gravi, che spesso sono vissute dalle donne in uniforme, anche a causa di malintesi o distorti sensi della disciplina e della gerarchia. Si fa presente, in linea generale, che l’introduzione delle molestie sessuali sarebbe una fattispecie del tutto nuova, in quanto non prevista attualmente neppure dal codice penale ordinario. Si auspica in proposito che la Commissione giustizia tenga conto di questa formulazione anche per il lavoro che sta portando avanti, insieme all’11^a Commissione permanente, sulle molestie nei luoghi di lavoro, nella trattazione di disegni di legge tendenti proprio all’introduzione del reato di molestie sessuali nel codice penale. Si fa presente inoltre che, nell’inserire tale norma nel codice militare, si sono innalzati i limiti di pena rispetto a quanto previsto dal testo a prima firma della senatrice Maiorino per ovviare al problema della querela, richiamato da più parti durante le audizioni. Sappiamo infatti che, secondo l’articolo 260 del codice penale militare di pace, i reati con pena superiore a sei mesi non hanno bisogno di querela: dunque è bastato aumentare leggermente la pena per superare questo problema.

Il testo unificato prevede poi l’introduzione del reato di violenza sessuale. Tale fattispecie è stata mutuata dal testo a prima firma della senatrice Maiorino, in quanto l’identico reato previsto dal testo a prima firma della senatrice Rauti conteneva il riferimento al luogo militare, ritenuto in più audizioni inopportuno, poiché la violenza sessuale, così come le altre fattispecie di reati sessuali, possono ben ricorrere e anzi sovente ricorrono al di fuori dei luoghi militari. Sappiamo bene che il concetto di luogo militare può essere esteso, ma è comunque preferibile approvare una norma che non sia soggetta ad una possibile interpretazione distorta. Si è ritenuto, dunque, opportuno omettere ogni riferimento al luogo militare, dando invece rilevanza al soggetto attivo e passivo delle condotte poste in essere, entrambi militari. Si sono inoltre equiparate le pene al sistema sanzionatorio previsto dall’identico reato nel codice penale, che nel testo proposto dalla senatrice Rauti erano inferiori. Come richiamato da più parti in sede di audizione, le pene per i reati militari o si equiparano a quelle previste dal codice penale oppure, semmai, devono essere più aspre, poiché i fatti compiuti da un militare – che è un soggetto chiamato alla difesa dei comuni cittadini, dei valori della Costituzione e della patria – assumono un disvalore più grave, anche perché recano nocimento alla Forza a cui il militare appartiene, offendendone l’onore e la reputazione: sono dunque reati plurioffensivi, per cui si dovrebbero semmai prevedere pene più gravi, non inferiori.

Si è inoltre ritenuto opportuno completare l’elenco delle circostanze che aggravano la pena inserendone altre, in particolare il caso che i fatti

di violenza sessuale siano commessi all'estero o nel corso di operazioni militari armate all'estero o da militari nel corso di operazioni militari armate all'estero nei confronti di popolazione civile o comunque di soggetti non appartenenti alle Forze armate italiane o di altri Paesi. Ci è sembrato utile prevedere una tutela per quello che riguarda le missioni all'estero anche sotto questo profilo. Il reato punisce dunque il militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali, con la reclusione da sei a dodici anni, che è la stessa pena del codice penale ordinario. Nel testo sono poi previste tutta una serie di aggravanti.

Con l'articolo 229-*quinquies* il testo unificato prevede l'introduzione della violenza sessuale di gruppo, prevista dall'articolo 609-*octies* del codice penale. Anche questa fattispecie è stata mutuata dal testo a prima firma della senatrice Maiorino, poiché il testo a prima firma della senatrice Rauti conteneva il riferimento al luogo militare, che, come detto, ci è sembrato riduttivo. Tale figura criminosa consiste non tanto nel concorso, come era stato indicato, quanto nella partecipazione, da parte di due o più militari riuniti, ad atti di violenza sessuale. Vorrei precisare che in giurisprudenza si è chiarito che il gruppo rilevante ai fini della fattispecie può essere composto anche solo da due persone, cosa che si è ritenuto di precisare. Valgono per la violenza sessuale di gruppo le medesime considerazioni, in merito al trattamento sanzionatorio, fatte per la violenza sessuale.

Con l'articolo 229-*sexies* si inserisce nel codice penale militare di pace il reato di atti persecutori o *stalking*. I testi a prima firma Maiorino e Rauti sono sul punto identici e riprendono l'omologa previsione dell'articolo 612-*bis* del codice penale: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni e sei mesi il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». La pena è aumentata in caso di aggravanti e si è scelto di eliminare la procedibilità a querela. In merito va osservato che il limite edittale della fattispecie sarebbe superiore ai sei mesi di reclusione militare, sicché il nuovo reato, in base alla regola generale dell'articolo 260 del codice penale militare di pace, sarebbe procedibile di ufficio. Per tale ragione, la previsione della querela appare superflua, a meno di non voler ritenere – questo lo potrà decidere la Commissione, in relazione a specifici emendamenti – che per tale delitto si debba escludere la procedibilità d'ufficio, circostanza che anche in sede di audizione non è apparsa raccomandabile, sia per la gravità della condotta, sia per la coerenza del sistema penale militare, che in genere non prevede la querela.

Il disegno di legge a prima firma della senatrice Rauti proponeva di introdurre una clausola limitativa della punibilità. La limitazione di appli-

cazione delle norme ai casi di fatti commessi «per cause inerenti al servizio, alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare», che riprende il testo della norma dell'articolo 199 del codice penale militare di pace sull'insubordinazione e l'abuso di autorità, non appare condivisibile, anche alla luce di diverse audizioni, perché restringerebbe eccessivamente l'ambito di punibilità delle fattispecie. La pratica giudiziaria evidenzia, infatti, come tali situazioni costituiscano soltanto una parte delle possibili e concrete fattispecie di reati connessi alla vita sessuale, che si realizzano anche al di fuori del servizio, dei luoghi militari e fuori della presenza di altri militari riuniti per servizio, ma che, in maniera altrettanto forte ed incisiva, si avvalgono della valenza intimidatrice del grado e/o della funzione, sfruttandola e strumentalizzandola a quelle medesime finalità illecite che le norme dei disegni di legge in titolo intendono contrastare e perseguire. Per tali ragioni si è ritenuto di non inserire nel testo unificato questa condizione di punibilità.

Infine, rispetto a quanto previsto dai disegni di legge a prima firma delle senatrici Rauti e Maiorino, l'elenco dei nuovi reati che offendono la sfera sessuale viene completato con due fattispecie di reato introdotte recentemente con il cosiddetto codice rosso di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69: il *revenge porn*, fattispecie prevista dall'articolo 612-ter del codice penale, e il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Tali reati vengono dunque trasposti, così come sono nel codice ordinario, e vengono anche previste delle aggravanti di pena.

Con l'articolo 229-*novies* si disciplinano le pene accessorie. Alla condanna per i delitti di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso l'articolo fa conseguire la pena accessoria della rimozione, quando non ne derivi la degradazione. Questa disposizione reca, a nostro avviso, un'importante precisazione ed è stata ripresa dal testo a prima firma della senatrice Rauti, che va in questo senso accolto. Come regola generale, la degradazione, che consegue alla condanna ad una pena detentiva non inferiore ai cinque anni, comporta la perdita della qualità di militare, mentre la rimozione, a seguito di una condanna superiore a tre anni, comporta la perdita del grado e dunque l'attribuzione della qualifica di soldato semplice. Ci sembra quindi che questa formulazione possa essere accolta. Per alcuni delitti, ad esempio contro il patrimonio o l'amministrazione militare, il legislatore prevede che tali pene accessorie siano comminate a prescindere dall'entità della pena detentiva comminata, in deroga ai citati articoli 28 e 29 del codice penale militare di pace. La norma proposta dalla senatrice Rauti e inserita nel testo unificato risponde dunque alla *ratio* per cui gli autori di gravi reati, come quelli in esame, sono considerati indegni di continuare a svolgere il servizio nelle Forze armate o comunque a rivestire un grado.

Con l'articolo 2 del testo unificato si istituisce un corso di formazione in tema di prospettiva di genere. Questa disposizione è stata mutuata dal disegno di legge a prima firma Maiorino ed appare del tutto condivisibile e in linea con altre leggi di settore, che recano disposizioni in materia di violenza di genere. È indispensabile che l'introduzione di questi reati sia accompagnata da una approfondita ed adeguata attività di formazione del personale militare di ogni livello, compresi quindi i comandanti di corpo, tesa a fornire concrete indicazioni su modi corretti di interazione in ambito militare. Tale ambito, come è emerso tra l'altro da tutte le autorità ascoltate nel corso delle audizioni, è del tutto peculiare, perché peculiare è la vita militare: essa, per sua essenza, è promiscua e assai intensa a causa della qualità delle attività da compiere, nonché per la coabitazione collettiva, che impone, nelle caserme come nelle navi, nelle operazioni esterne e nelle missioni all'estero, uno sforzo collettivo spesso rischioso. Ciò può determinare il verificarsi di situazioni complesse, nelle quali la suddetta peculiarità di vita, unita alla peculiarità delle funzioni svolte e a quella non meno peculiare delle relazioni gerarchiche, influisce sull'inquadramento di tali condotte illecite. Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Concludo esprimendo naturalmente la speranza di continuare ad applicare il codice militare di pace e non quello di guerra.

DONNO, *relatrice*. Non desidero aggiungere nulla alla esaustiva illustrazione del senatore Grasso. Voglio solo ringraziare gli Uffici per il loro grande supporto ed evidenziare la disponibilità del Presidente, volta ad arrivare ad un testo auspicabilmente condiviso in tutti i suoi punti.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori per le loro esposizioni e rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.